

3. Se il cumulo delle quantità concesse dall'inizio della campagna con quello richiesto il giorno di cui trattasi supera la quantità del contingente per la campagna considerata, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti il giorno di cui trattasi, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda.

5. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, la durata di validità del titolo è calcolata dal giorno del rilascio effettivo.

Articolo 3

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95, i titoli d'importazione sono validi sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

Articolo 4

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 5

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2000.

Articolo 6

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, il nome del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dall'Estonia;
- b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:
 - Reglamento (CE) n° 1729/2000
 - Forordning (EF) nr. 1729/2000
 - Verordnung (EG) Nr. 1729/2000
 - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1729/2000
 - Regulation (EC) No 1729/2000
 - Règlement (CE) n° 1729/2000
 - Regolamento (CE) n. 1729/2000
 - Verordening (EG) nr. 1729/2000
 - Regulamento (CE) n.º 1729/2000
 - Asetus (EY) N:o 1729/2000
 - Förordning (EG) nr. 1729/2000;
- c) nella casella 24, l'aliquota del dazio all'importazione applicabile, segnatamente «dazio zero».

Articolo 7

In deroga all'articolo 10, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 89 EUR per tonnellata.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione